

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
mediante pubblicazione sui siti web ufficiali del M.I. e dell'U.S.R. per la Campania
- ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
settima, Reg. Ric. 9472/2021, proposto nell'interesse dell'avv. G. Carotenuto -**

Il sottoscritto avv. Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H, indirizzo p.e.c. luigi.lagioia@pecavvocatinola.it), quale difensore dell'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli il 27.11.1965, c.f. CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nola (NA) alla via Polveriera n.16,

IN ESECUZIONE

del **Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021**, del 17.11.2021, emesso dal **Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, provvede mediante il presente avviso alla notificazione per pubblici proclami**, rappresentando quanto segue.

RICORSO.

AUTORITA' ADITA E PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

- L'avv. Giovanna Carotenuto, così come rappresentata e difesa, con ricorso in appello del 22.10.2021, impugnava dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale la sentenza n. 04804/2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli (Reg. Ric. 471/2020), con cui era stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, II sezione, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. n.18604/2017, non appellata e passata in giudicato.
- Il ricorso veniva affidato alla settima sezione del Consiglio di Stato ed assumeva il numero di registro generale 9472 del 2021.
- L'appellante ricorreva nei confronti:
 - del **Ministero dell'Istruzione** (già M.I.U.R.), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
 - dell'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55,

NONCHE'

- di tutti i docenti meri idonei, non vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/2016, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/2017.
- L'avv. Carotenuto chiedeva in particolare al Consiglio di Stato, in annullamento/riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli, di ordinare alle Amministrazioni convenute di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario, per i seguenti motivi, in sintesi rappresentati:

MOTIVI

1) ERROR IN IUDICANDO - ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, IN RIFERIMENTO AL DECRETO DELL'U.S.P. DI NAPOLI DEL 30.07.2019 - ERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - CONFUSIONE TRA CLASSE DI CONCORSO ED AMBITO TERRITORIALE.

L'avv. Carotenuto, con la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, lamentava che l'U.S.P. di Napoli, con il decreto del 30.07.2019, provvedeva al trasferimento della stessa, con decorrenza dal 01.09.2019, dall'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano, alla Provincia di Napoli in sovrannumero. Dunque, il provvedimento non procedeva all'assegnazione di alcuno ambito, eludendo quanto cristallizzato dalla sentenza passata in giudicato.

In altri termini, l'U.S.P. di Napoli non eseguiva correttamente la sentenza emessa dal Giudice Ordinario.

Ulteriormente, risulta di palmare evidenza un errore macroscopico in cui incorreva il Giudice in sede di ottemperanza, poiché confondeva la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche) con gli Ambiti Territoriali (0026 corrispondente alla provincia di Milano, 0019 corrispondente alla provincia di Napoli).

Il G.A. in primo grado, dunque, in evidente errore e contraddizione rigettava illegittimamente il ricorso. Infatti, con il decreto del 30.07.2019 dell'U.S.P. di Napoli, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dall'Ambito Territoriale 0026 della Provincia di Milano alla Provincia di Napoli

come docente senza sede, pertanto, non ha ottenuto l'ambito territoriale 0019 come indicato in sentenza e come richiesto nella domanda di mobilità, a differenza di quanto erroneamente interpretato dal Giudice dell'ottemperanza, che ha confuso la classe di concorso con gli ambiti territoriali!

Ad oggi, l'avv. Carotenuto non ha conseguito l'esatta esecuzione della sentenza, in quanto, non si è vista trasferita a partire dall'a.s. 2016/2017 ad alcuno degli ambiti indicati nella domanda, ciò determinando la perdita di un ulteriore punteggio per la continuità a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata data corretta esecuzione alla sentenza.

2) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL G.O., NON CORRETTAMENTE DEFINITI GENERICI.

Il T.A.R. Campania-Napoli sostiene che nell'ambito del giudizio celebrato innanzi al Giudice del Lavoro non sono stati individuati i soggetti controinteressati, né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, affermando, infatti, che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha solo "genericamente accertato" che docenti con punteggio inferiore all'avv. Carotenuto abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla stessa. Ebbene, tale affermazione è fondata su di una errata interpretazione, in quanto, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato con precisione che alcuni docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma destinatari di una riserva di preferenza, hanno ottenuto la titolarità nell'ambito 0019 della Provincia di Napoli.

Giova ricordare che l'avv. Carotenuto, lamentando un trattamento deteriore, in sede di mobilità nazionale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, depositava, in data 30.08.2017, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, ricorso ex art 414 c.p.c. per sentir condannare il M.I.U.R. e le Amministrazioni periferiche ad essere trasferita nella provincia di Napoli, nell'ambito territoriale 0019, già dall'anno scolastico 2016/2017. Con la proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c, la ricorrente indicava analiticamente i docenti che con punteggio pari o inferiore avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli.

Come già accennato, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, accertando la illegittimità del trasferimento dell'avv. Carotenuto nella Provincia di Milano, in quanto scavalcata dai docenti meri idonei provenienti dalle

graduatorie di merito del concorso del 2012 con punteggio pari e/o inferiore a quello della ricorrente, accoglieva il ricorso ex art. 414 c.p.c. come proposto dalla stessa, riconoscendole il diritto al trasferimento nell'ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli, come richiesto nella domanda di mobilità.

La inesatta esecuzione, ad oggi, della sentenza n.5679/18 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, determina per la ricorrente la perdita del punteggio per la continuità didattica (ben 5 punti), a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata assegnata all'ambito territoriale 0019, indicato in domanda, con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017, come ordinato dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

3) ERRATA VALUTAZIONE CIRCA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE, ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO.

Il T.A.R. Campania-Napoli sostiene che la sentenza del Giudice ordinario abbia lasciato un margine di discrezionalità alla P.A. nella attribuzione del punteggio da assegnare alla docente. Anche su tale punto il Giudice di prime cure è in evidente errore. Basti rilevare che, se anche si volesse ritenere corretta tale interpretazione, non potrebbe negarsi che l'U.S.P. di Napoli non avrebbe comunque dato corretta esecuzione alla sentenza; infatti, se il suddetto Ufficio avesse rivisto l'attribuzione del punteggio per l'a.s. 2016/2017, senz'altro la ricorrente avrebbe visto assegnarsi all'ambito 0019 della Provincia di Napoli e non, come avvenuto, all'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, non può certamente ritenersi - come ha affermato erroneamente il Giudice dell'ottemperanza - che l'amministrazione abbia una discrezionalità sul punto.

L'attribuzione del punteggio risponde a requisiti ben precisi disciplinati dal C.N.N.I. per il personale docente. In concreto, per l'a.s. 2016/2017 il punteggio della ricorrente può essere così calcolato: alla docente Carotenuto veniva attribuito dall'U.S.P. di Modena il punteggio, valido ai fini della mobilità nazionale, di punti 16; a questo si sommava il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di ulteriori punti 6, valevole solo nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito territoriale 0019; alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie nell'anno scolastico 2014/2015, successivamente

riconosciute dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza non reclamata n.19897 del 02.10.2017.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, in data 30.08.2017, la ricorrente otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza n.19897/2017 del 02.10.2017, non reclamata, il riconoscimento di ulteriori 6 punti per il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014/2015.

Non risponde al vero, come ritenuto dal Giudice di prime cure, che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18 del 19.09.2018 si è limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto e che non era stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

Invero, all'esito del giudizio, il Giudice del lavoro, con sentenza n. 5679/2018, passata in giudicato, ha accertato: *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'U.S.P. per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti di cui sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"*.

**DECRETO REG. PROV. PRES. 02028/2021, CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SETTIMA,
REG. RIC. 09472/2021 DEL 17.11.2021**

Esposte le ragioni sinteticamente illustrate *infra*, l'avv. Carotenuto si rivolgeva al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza resa dal giudice amministrativo di prime cure. Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, con Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021, autorizzava la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e sul sito dell'Ufficio

Scolastico Regionale della Campania: 1) del ricorso in appello, 2) del ricorso di primo grado, 3) della sentenza appellata e 4) della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, unitamente al decreto di autorizzazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, con deposito della prova della intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni. Il decreto precisava, altresì, che lo stesso sarebbe stato eseguito dall'Amministrazione e depositato presso la segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti.

PUBBLICAZIONE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del Decreto Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021, emesso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

ALLEGATI

Si allegano i seguenti atti:

- 1) ricorso in appello;
- 2) ricorso di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli, Reg. Ric. 471/2020);
- 3) sentenza appellata (n. 04804/2021, T.A.R. Campania – Napoli);
- 4) sentenza di cui si chiede ottemperanza (n.5679/2018, Tribunale di Napoli, sezione lavoro, R.G. n.18604/2017);
- 5) decreto del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione settima, Reg. Prov. Pres. 02028/2021, Reg. Ric. 09472/2021, del 17.11.2021.

Nola, 24.11.2021

Avv. Luigi Lagioia



LUIGI
LAGIOIA
24.11
.2021
14:17:18
UTC

Pubblicato il 17/11/2021

N. 02028/2021 **REG.PROV.PRES.**
N. **09472/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2021, proposto da Giovanna Carotenuto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Lagioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione (Già Miur), Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04804/2021, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami alle parti controinteressate;

Considerato che:

- secondo la parte appellante, "la notificazione del ricorso nei modi ordinari" risulta "particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio";
- l'istanza non indica espressamente i criteri di individuazione dei controinteressati, mentre l'impugnata sentenza del TAR fa riferimento alla sola posizione di "Teresa Rizzo";
- l'epigrafe dell'appello e la sentenza ottemperanda del Tribunale ordinario di Napoli, considerano, genericamente "tutti i docenti meri idonei, non vincitori", inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'anno scolastico 2015/2016, che hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016-2017;
- l'istanza di notifica per pubblici proclami, attenendo alle sole modalità formali di effettuazione della notifica può essere accolta, mentre riservata al collegio ogni ulteriore valutazione circa la completezza del contraddittorio;

P.Q.M.

Autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania del ricorso in appello, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata e della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, unitamente al presente decreto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova dell'intervenuta notifica entro i successivi quindici giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 novembre 2021.

Il Presidente
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO

IN APPELLO

Per l'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli il 27.11.1965, c.f. CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avvocato Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Polveriera n.16; il quale difensore dichiara, anche ai sensi degli articoli 125, 136 e 176 c.p.c., che le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata luigi.lagioia@pecavvocatinola.it o al fax numero 0818863084; **- appellante -**

CONTRO

- 1) il **Ministero dell'Istruzione (già M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, codice fiscale 80185250588, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso, nel primo grado di giudizio (n. R.G. 00471/2020 T.A.R. Napoli), dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Diaz n.11; **- resistente -**
- 2) l'**Ufficio scolastico regionale per la Campania**, codice fiscale 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55; **- resistente -**

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti meri idonei, non vincitori, inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/2016, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/2017; **- controinteressati -**

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

della **sentenza n. 04804/2021** (pubblicata in data 12.07.2021 e non notificata per la decorrenza del termine breve) emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale Campania, sede di Napoli, seconda sezione, in riferimento al giudizio Reg. Ric. 00471/2020, con cui è stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa

dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del lavoro, seconda sezione, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. n.18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

FATTO E SVOLGIMENTO DEI PRECEDENTI GIUDIZI

- Al fine di comprendere le ragioni di fatto e di diritto sottese alle doglianze della ricorrente in merito alla sentenza impugnata, è necessario ripercorrere, seppur brevemente, i punti salienti della vicenda.
- L'avv. Carotenuto è docente di ruolo, assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015, a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n.107/2015, per la scuola secondaria di II Grado, su posto comune, classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche). Ella veniva reclutata dalle Graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Napoli ed immessa in ruolo, per l'anno scolastico 2015/2016, presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Baggi" in Sassuolo (MO), in utilizzo presso la scuola di primo grado "I.C. Ruini" in Sassuolo (MO). In tale istituto superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo.
- Per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito della mobilità straordinaria, alla quale si era vista costretta a partecipare, la ricorrente veniva assegnata in via definitiva all'ambito territoriale 0026 della Regione Lombardia e precisamente in Rho (MI), presso l'Istituto Tecnico "E. Mattei", sito in via Padre Luigi Vaiani n.18.
- Per l'anno scolastico 2017/2018, l'avv. Carotenuto inoltrava domanda di mobilità interprovinciale, al fine di ottenere una sede più vicina al comune di residenza di Pomigliano d'Arco (NA). Tale domanda non otteneva alcun esito; pertanto, la ricorrente si vedeva confermata la titolarità presso l'ambito territoriale 0026 Regione Lombardia, nel Comune di Rho (MI). Conseguentemente, anche per tutto l'anno scolastico 2017/2018 prestava servizio presso l'Istituto Tecnico "E. Mattei".
- Ritenendo di aver subito un trattamento peggiore in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, in data 30.08.2017 depositava innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, un ricorso ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle

Amministrazioni periferiche a disporre la sua movimentazione nella Provincia di Napoli, nell'ambito 0019, già dall'anno scolastico 2016/2017.

- Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione, accoglieva la domanda giudiziale dell'avv. Giovanna Carotenuto, riconoscendo **"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella Provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/17; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/17 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"**.
- In particolare, il Tribunale di Napoli, con la richiamata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Giovanna Carotenuto, accertava e riconosceva la illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 regolate dal contratto collettivo, in quanto fonte secondaria rispetto alla legge ordinaria n.107/2015. Il Giudice accertava che ben cinque docenti provenienti dalle graduatorie di merito formatesi nell'anno 2012, movimentati nella fase C, avevano scavalcato la ricorrente nel trasferimento, in quanto movimentata con la successiva fase D, proveniente dalle graduatorie di merito del 1999. Il Tribunale adito, dunque, dichiarava la illegittimità delle varie fasi ed accertava che cinque docenti con punteggio inferiore all'avv. Carotenuto (22 punti il punteggio dell'epoca della ricorrente) avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito territoriale 0019; pertanto, condannava il M.I.U.R. al trasferimento dell'avv. Carotenuto, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, presso l'ambito territoriale 0019 della

Provincia di Napoli, ove quell'anno vi erano cinque cattedre disponibili e stabiliva che una doveva essere alla stessa assegnata.

- Nell'attesa che la sentenza fosse messa in esecuzione ad opera degli Uffici Scolastici preposti (più volte sollecitati), stante la decorrenza dei termini, per mero eccesso di zelo, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, richiamando ed allegando il provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Napoli.
- Resi noti gli esiti della mobilità interprovinciale, che vedevano insoddisfatta la domanda proposta, e nonostante la ricorrente avesse inoltrato reclamo agli U.S.P. di Napoli e di Milano, in data 25.06.2019, ella si vedeva confermata la titolarità nell'ambito territoriale di Milano.
- La ricorrente, pertanto, inoltrava sia la domanda di utilizzazione - pur non avendo i requisiti - facendo riferimento alla sentenza e indicando come preferenze le scuole del proprio comune di residenza e di quelli limitrofi, sia la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per i posti di sostegno, in quanto in possesso dei requisiti necessari.
- Dopo numerosi solleciti, l'U.S.P. di Napoli, con decreto del 30.07.2019, protocollo n. 7760, trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando **erroneamente** che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza".
- In data 31.07.2019, con protocollo n. 7848, veniva pubblicato dall'Ufficio scolastico di Napoli l'elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie, in virtù del quale la ricorrente rinveniva la propria posizione sia nell'elenco delle utilizzazioni sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli e 4 ore presso l'I.S. Romanò di Napoli, sia sull'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno senza titolo presso l'I.S. Siani di Casalnuovo.
- Sempre in data 31.07.2019, con protocollo n. 7850, l'Ufficio scolastico di Napoli rettificava il suddetto elenco e la ricorrente risultava solo in utilizzo sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli (Bagnoli) e 4 ore presso l'I.S. Romanò (Miano).

- In data 11.09.2019, con protocollo n. 10038, l'Ufficio Scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, comunicava che la ricorrente veniva assegnata all'I.S.I.S. "Europa" di Pomigliano d'Arco (NA) su posto di sostegno.
- In data 24/27.01.2020, l'avv. Carotenuto notificava al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania un ricorso introduttivo del giudizio rubricato al n.00471/2020 Reg. Ric. del T.A.R. Campania-Napoli, con cui chiedeva di ordinare alle resistenti di dare esatta ottemperanza alla sentenza del 19.09.2018 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro. Il ricorso veniva notificato anche ad un controinteressato (docente sig.ra Rizzo Teresa, nata a Napoli il 03.09.1968, codice fiscale RZZTRS68P43F839E), al quale viene notificato anche il presente ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Si costituiva in giudizio solo il M.I. con mero atto di stile.
- Nelle more del giudizio di ottemperanza, con riguardo all'ultimo anno scolastico 2020/2021, la ricorrente, risultando sovrannumeraria, presentava domanda di trasferimento; dunque, veniva trasferita ad Ischia, ambito territoriale 0015.
- Nonostante fosse disponibile una cattedra presso l'I.S.I.S. Europa (scuola appartenente all'ex ambito territoriale 0019, oggi gli ambiti sono stati sostituiti dai distretti), questa risultava assegnata ad altro docente (cfr. allegato bollettino mobilità a.s. 2020/2021).
- Persistendo l'inottemperanza dell'U.S.P. alla sentenza del Giudice ordinario, anche per l'a.s. 2021/2022 la ricorrente presentava domanda di trasferimento, ottenendo una cattedra esterna, così articolata: n.9 ore all'I.S.I.S. Europa di Pomigliano d'Arco e n.9 ore al Liceo Munari di Acerra (tanto è emerso dal "bollettino mobilità" pubblicato in data 07.06.2021).
- Il Ministero e gli uffici periferici avrebbero potuto dare corretta esecuzione alla sentenza, atteso che presso l'I.S.I.S. Europa vi era la disponibilità di una cattedra intera, assegnata, tuttavia, ad un altro docente (cfr. allegato bollettino risultati I.S.I.S Europa).
- In data 12.07.2021, con sentenza n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata e non notificata, il T.A.R. Campania-Napoli, sezione seconda, respingeva il ricorso per ottemperanza, adducendo che lo stesso era infondato per le seguenti motivazioni:

<Occorre in via preliminare chiarire che l'odierna controversia non attiene alla esecuzione dell'ordine di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 19, contenuto nella sentenza in epigrafe, in quanto nel corpo del ricorso la ricorrente stessa dà atto del fatto che tale trasferimento è già stato effettuato in data 2019, quanto alla questione della assegnazione definitiva di una cattedra alla ricorrente, essendo ella al momento soprannumeraria. Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.07.2019, che espressamente dichiara di avere disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n.5679/2018, ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero. Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza (si riferisce alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro, ndr) ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: "fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall' U.S.P. per l' A.S.2016/2017), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017". In particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che "nella graduatoria dei trasferiti nell'ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente", ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente. Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l'assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente. La sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tanto è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti. In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia. Il ricorso va pertanto respinto>.

➤ Ad oggi, le resistenti non hanno ancora dato esecuzione alla sentenza del Giudice ordinario, nonostante i continui reclami nel tempo effettuati; giova precisare, infatti, che i trasferimenti ottenuti dall'avv. Giovanna Carotenuto sono stati adottati in conseguenza delle domande di mobilità dalla stessa presentate, dunque non dipendono dall'ottemperanza delle resistenti alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il chiaro tenore letterale del provvedimento del Giudice Ordinario, che accoglieva le domande dell'avv. Carotenuto, la Pubblica Amministrazione non provvedeva a dare esatta esecuzione.

Ciò premesso, la sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli, che ha respinto il ricorso in ottemperanza, è ingiusta e lesiva dei diritti della ricorrente G. Carotenuto, la quale, così come rappresentata e difesa, intende impugnarla, come in effetti impugna, proponendo il presente ricorso in appello dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato per i seguenti

MOTIVI

1) ERROR IN IUDICANDO - ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, IN RIFERIMENTO AL DECRETO DELL'U.S.P. DI NAPOLI DEL 30.07.2019 - ERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - CONFUSIONE TRA CLASSE DI CONCORSO ED AMBITO TERRITORIALE.

Il G.A. di prime cure incorre in un preliminare errore di valutazione nella considerazione delle circostanze che hanno indotto la ricorrente alla proposizione del ricorso in ottemperanza, poiché deduce (pag. 3 della sentenza, primo c.p.v.) quanto segue: *<Dopo numerosi solleciti, l'USP di Napoli, con decreto del 30.07.2019 trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando erroneamente nella motivazione che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza" per la cui esecuzione oggi si agisce. Infatti quel trasferimento era stato invece effettuato in esecuzione di una domanda di mobilità>.*

Quanto sostenuto in motivazione non corrisponde al vero. L'On.le T.A.R. Campania incorre in errore, poiché l'odierna ricorrente lamentava, con la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, che l'U.S.P. di Napoli, con il decreto del 30.07.2019, provvedeva al trasferimento della stessa, con decorrenza dal 01.09.2019, dall'ambito territoriale 0026

della Provincia di Milano, alla Provincia di Napoli in sovrannumero. Dunque, il provvedimento non procedeva all'assegnazione di alcuno ambito, eludendo quanto cristallizzato dalla sentenza passata in giudicato.

In altri termini, l'avv. Carotenuto si doleva che l'U.S.P. di Napoli con il decreto del 30.07.2019 non eseguiva correttamente la sentenza emessa dal Giudice Ordinario, atteso che il Giudice del Lavoro, accogliendo la domanda giudiziale come proposta, riconosceva *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'A.S. 2016/17), **presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017**".*

Occorre chiarire che il decreto del 30.07.2019 interveniva dopo la notifica della predetta sentenza, munita di formula esecutiva, in data 02.04.2019. A ciò si aggiunga che, stante l'inerzia delle amministrazioni, la ricorrente si vedeva costretta per l'a.s. 2019/2020 a partecipare alla mobilità interprovinciale, i cui esiti le confermavano la titolarità nell'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Dunque, con provvedimento del 30.07.2019 la P.A. decretava il trasferimento dell'avv. Carotenuto, con decorrenza dal 01.09.2019 (e non come disposto dal Giudice ordinario dall'a.s. 2016/17), come docente senza sede nella Provincia di Napoli, senza, dunque, assegnarle alcun ambito, come invece disposto in sentenza con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017.

Ulteriormente, risulta di palmare evidenza un errore macroscopico in cui incorre il Giudice in sede di ottemperanza, poiché confonde la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche) con gli Ambiti Territoriali (0026 corrispondente alla provincia di Milano, 0019 corrispondente alla provincia di Napoli). Tanto vale a dimostrare che la vicenda non ha avuto l'attenzione che meritava da parte del Giudice Amministrativo in primo grado.

Il Giudice di prime cure espone: *“Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.07.2019, che espressamente dichiara di aver disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n. 5679/2018, **ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero**”.*

Tale motivazione si pone in netto contrasto con la seguente corretta argomentazione: *<Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: “fatta salva l’assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 2.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest’ultimo convalidato dall’USP per l’A.S. 2016/17), presso un ambito all’interno della stessa, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/17>.*

Il G.A. in primo grado, dunque, in evidente errore e contraddizione rigetta illegittimamente il ricorso. Infatti, con il decreto del 30.07.2019 dell’U.S.P. di Napoli, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento dall’Ambito Territoriale 0026 della Provincia di Milano alla Provincia di Napoli **come docente senza sede**, pertanto, **non ha ottenuto l’ambito territoriale 0019 come indicato in sentenza e come richiesto nella domanda di mobilità, a differenza di quanto erroneamente interpretato dal Giudice dell’ottemperanza, che ha confuso la classe di concorso con gli ambiti territoriali!**

Ad oggi, l’avv. Carotenuto non ha conseguito l’esatta esecuzione della sentenza, in quanto, non si è vista trasferita a partire dall’a.s. 2016/2017 ad alcuno degli ambiti indicati nella domanda, **ciò determinando la perdita di un ulteriore punteggio per la continuità a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata data corretta esecuzione alla sentenza.**

2) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SVOLTI DAL G.O., NON CORRETTAMENTE DEFINITI GENERICI.

Con il presente motivo si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice erroneamente così argomenta: *<in particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che “nella graduatoria dei trasferiti nell’ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente”, ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con*

punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente. Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l'assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente>.

Anche in questo passaggio motivazionale il Giudice di prime cure è in errore. Afferma, infatti, che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, ha solo “*genericamente accertato*” che docenti con punteggio inferiore alla ricorrente abbiano ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti richiesti dalla stessa. Ebbene, tale affermazione è fondata su di una errata interpretazione, in quanto, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accertato con precisione che alcuni docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, ma destinatari di una riserva di preferenza, hanno ottenuto la titolarità nell’ambito 0019 della Provincia di Napoli.

Giova ricordare che la ricorrente, lamentando un trattamento deteriore, in sede di mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, depositava, in data 30.08.2017, innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, ricorso ex art 414 c.p.c. per sentir condannare il M.I.U.R. e le Amministrazioni periferiche ad essere trasferita nella provincia di Napoli, nell’ambito territoriale 0019, già dall’anno scolastico 2016/2017. Con la proposizione del ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c, **la ricorrente indicava analiticamente i docenti che con punteggio pari o inferiore avevano ottenuto il trasferimento nell’ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli.** Si rammenta, altresì, che il suddetto ambito territoriale comprende anche il comune di residenza della ricorrente. Pertanto, la stessa aveva diritto a vedersi riconosciuti ulteriori sei punti per il ricongiungimento al coniuge.

Come già chiarito, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, accertando la illegittimità del trasferimento dell’avv. Carotenuto nella Provincia di Milano, in quanto scavalcata dai docenti meri idonei provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 con punteggio pari e/o inferiore a quello della ricorrente, accoglieva il ricorso ex art. 414 c.p.c. come proposto dalla stessa, riconoscendole il diritto al trasferimento nell’ambito territoriale 0019 della Provincia di Napoli, come richiesto nella domanda di mobilità.

In altri termini con tale provvedimento giudiziario il G.O. ha statuito il trasferimento della ricorrente, a partire dall'a.s. 2016/2017, sulla base del criterio del punteggio (di cui si dirà *infra*), presso un ambito della Provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità.

Occorre ribadire che se la P.A. avesse correttamente ottemperato alla sentenza del G.O., la docente si sarebbe vista attribuire un maggiore punteggio per la continuità didattica.

A conferma di quanto sinora evidenziato, si riporta che, a seguito del decreto del 30.07.2019, essendo stata assegnata in soprannumero alla Provincia di Napoli, la ricorrente veniva assegnata in utilizzo presso l'Istituto Rossini di Napoli e l'Istituto Romanò di Miano di Napoli, appartenenti all'ambito territoriale 0013 della Provincia di Napoli.

L'avv. Carotenuto, in mancanza della corretta esecuzione della sentenza, ed in quanto docente soprannumerario, per il successivo a.s. 2020/2021 inoltrava domanda di mobilità, al fine di ottenere una sede scolastica posta all'interno dell'ambito territoriale 0019, a cui appartiene il Comune di Pomigliano d'Arco. Di contro, si è vista assegnare presso l'ambito 0015, a cui appartiene il Comune di Ischia.

In attesa degli esiti del Giudizio di ottemperanza nelle more incardinato, l'appellante proponeva reclamo all'U.S.P. di Napoli, invitando l'Ufficio Scolastico a dare corretta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18, documentando che cattedre libere nell'ambito territoriale 0019 erano state assegnate ad altri docenti. Il reclamo non sortiva alcun effetto.

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, appena iniziato, al fine di ottenere una sede più vicina al Comune di residenza, ha inoltrato domanda di mobilità, ottenendo una cattedra esterna, articolata in n.9 ore presso l'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco e n.9 ore presso il Liceo Munari di Acerra; entrambe le scuole rientrano nell'ambito territoriale 0019.

Ad oggi l'avv. Carotenuto continua a subire un trattamento illegittimo, in quanto, per l'anno scolastico in corso 2021/2022, benché vi fosse la disponibilità di una cattedra interna libera, presso l'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco, rientrante nell'ambito territoriale 0019, questa risulta assegnata ad altro docente.

La inesatta esecuzione, ad oggi, della sentenza n.5679/18 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, determina per la ricorrente la perdita del punteggio per la continuità didattica (ben 5 punti), a cui avrebbe avuto diritto se fosse stata assegnata all'ambito territoriale 0019, indicato in domanda, con decorrenza a partire dall'a.s. 2016/2017, come ordinato dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Anche sul punto si chiede la totale riforma della sentenza.

3) ERRATA VALUTAZIONE CIRCA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE, ERRATA INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO.

Con il presente motivo si impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice dell'ottemperanza erroneamente così argomenta: *"la sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnato, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tant'è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti. In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia"*.

Anche su tale punto il Giudice di prime cure è in evidente errore. Basti rilevare che, se anche si volesse ritenere corretta tale interpretazione, non potrebbe negarsi che l'U.S.P. di Napoli non avrebbe comunque dato corretta esecuzione alla sentenza; infatti, se il suddetto Ufficio avesse rivisto l'attribuzione del punteggio per l'a.s. 2016/2017, senz'altro la ricorrente avrebbe visto assegnarsi all'ambito 0019 della Provincia di Napoli e non, come avvenuto, all'ambito territoriale 0026 della Provincia di Milano.

Per quanto concerne l'attribuzione del punteggio, non può certamente ritenersi - come ha affermato erroneamente il Giudice dell'ottemperanza - che l'amministrazione abbia una discrezionalità sul punto.

L'attribuzione del punteggio risponde a requisiti ben precisi disciplinati dal C.N.N.I. per il personale docente. In concreto, per l'a.s. 2016/2017 il punteggio della ricorrente può essere così calcolato: alla docente Carotenuto veniva attribuito dall'U.S.P. di Modena il punteggio, valido ai fine della mobilità nazionale, di punti 16; a questo si sommava il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di ulteriori punti 6, valevole solo

nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito territoriale 0019; alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie nell'anno scolastico 2014/2015, successivamente riconosciute dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza non reclamata n.19897 del 02.10.2017.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, infatti, solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, in data 30.08.2017, la ricorrente otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza n.19897/2017 del 02.10.2017, non reclamata, il riconoscimento di ulteriori 6 punti per il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014/2015.

Dunque, tale ultimo provvedimento veniva reso dal Tribunale di Napoli, in epoca successiva al deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c, pertanto, veniva acquisito agli atti del processo alla prima udienza di discussione del 07.03.2018.

Non risponde al vero, come ritenuto dal Giudice di prime cure, che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/18 del 19.09.2018 si è limitata ad affermare l'obbligo dell'amministrazione di rivedere l'attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto e che non era stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

Invero, all'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 5679/2018, passata in giudicato, ha accertato: *"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'U.S.P. per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti di cui sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"*.

CONSIDERATO CHE

- L'avv. Giovanna Carotenuto, per le ragioni sin qui esposte, con il presente ricorso, impugna la **sentenza n.04804/2021** (pubblicata in data 12.07.2021 e non notificata per la decorrenza del termine breve) emessa dal **Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, seconda sezione**, in riferimento al giudizio **Reg. Ric. 00471/2020**, con cui è stato respinto il ricorso per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Giudice Ordinario.
- Il G.A. ha contravvenuto al consolidato orientamento giurisprudenziale che evidenzia come l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322; 23 novembre 2007, n. 6018; 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).
- Il Consiglio di Stato ha sottolineato come nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l'inerzia della pubblica amministrazione, cioè il *non facere* (inottemperanza in senso stretto), ma anche un *facere*, cioè un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un'ottemperanza parziale o inesatta, ovvero ancora la violazione o l'elusione attiva del giudicato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501). La violazione del giudicato è pertanto configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale, ovvero quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° aprile 2011, n. 2070, 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).
- Secondo la giurisprudenza, la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dell'atto stesso

rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).

- La ricorrente, pertanto, è costretta a rivolgersi all'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale affinché proceda all'annullamento della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 12.07.2021, che ha respinto ingiustamente il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n.5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, n. R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.
- Si chiede sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte delle intimato, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le pari in conseguenza della richiamata sentenza n.5679/2018 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in annullamento/riforma della sentenza emessa dal T.A.R. Campania-Napoli n.04804/2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 12.07.2021, ordinare al **Ministero dell'Istruzione (già M.I.U.R.)**, e all' **Ufficio scolastico regionale per la Campania** di dare esatta ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

DICHIARAZIONE

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, si dichiara che la controversia di cui al presente atto, in materia di ottemperanza, è soggetta al versamento del contributo unificato di € 150,00.

ISTANZA

DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin d'ora, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione ad effettuare

la notificazione dello stesso ai soli controinteressati per pubblici proclami secondo modi e termini di legge, con indicazione delle forme ritenute più opportune per portare gli atti a conoscenza dei destinatari, ex artt. 150 c.p.c., 52 c.p.a., etc. (eventualmente mediante pubblicazione sui siti web istituzionali dell'Amministrazione).

ALLEGATI

Si allegano:

- 1) sentenza n.04804/2021, pubblicata il 12.07.2021 (R.G. n. 00471/2020 Reg. Ric.) del T.A.R. Campania - Napoli;
- 2) documenti depositati nel giudizio per ottemperanza (R.G. n.00471/2020 T.A.R. Napoli):
 - a) ricorso;
 - b) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 (R.G. n. 18604/2017), munita di formula esecutiva in data 08.02.2019 e successivamente notificata;
 - c) sentenza n.5679/2018 con attestazione di passaggio in giudicato del 03.04.2019;
 - d) reclamo del 25.06.2019 inviato a mezzo p.e.c. agli U.s.p. di Napoli e di Milano;
 - e) elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7848;
 - f) elenco rettificato delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n.7850;
 - g) comunicazione dell'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, dell'11.09.2019, protocollo n. 10038;
 - h) provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania AOOUSPNA del 7.11.2019 a favore della sig.ra Luisa Stentardo;
 - i) note/memoria per l'udienza del 16.06.2021 con in allegato:
 - estratto bollettino trasferimenti interprovinciali Scuola Secondaria di II grado (mobilità A.S. 2016/17);
 - decreto di trasferimento del 30.07.2019 mai notificato;
 - estratto bollettino risultati Scuola Secondaria II Grado (mobilità A.S. 2020/21);
 - estratto bollettino risultati I.S.I.S. Europa (mobilità A.S. 2021/22);

- 3) ordinanza non reclamata n.19897/2017 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 02.10.2017;
 - 4) contratto di assunzione del 26.11.2015;
 - 5) assegnazione ambito territoriale, comunicazione del 31.08.2016;
 - 6) domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016-2017;
 - 7) domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2017-18;
 - 8) esito domanda di mobilità a.s. 2017-2018;
 - 9) provvedimento di trasferimento utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2019-2020;
 - 10) diffida e tentativo di conciliazione del 02.08.2019;
 - 11) reclamo avverso esiti mobilità 2020-2021 del 06.07.2020;
 - 12) provvedimento di trasferimento provinciale presso ambito territoriale 0015, comune di Ischia.
- Nola, 22.10.2021

Avv. Luigi Lagioia



Luigi Lagioia
09.11.2021
16:29:03
GMT+00:00

STUDIO LEGALE

Avv. LUIGI LAGIOIA

www.deiure.net

via Polveriera n.16, 80035 NOLA (NA) - telefax 0818863084 / cell. 3927119875

corso Umberto I n.75, 80138 NAPOLI - tel. 0815525434 / fax 081410970

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

PER OTTEMPERANZA

Per l'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli (NA) il 27.11.1965, codice fiscale CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avv. Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Polveriera n.16; il quale difensore dichiara, anche ai sensi degli articoli 125 e 176 c.p.c., che le comunicazioni possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata luigi.lagioia@pecavvocatinola.it o al fax n.0818863084;

CONTRO

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a (c.a.p. 00153), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso cui elettivamente domicilia in Roma (c.a.p. 00186) alla via dei Portoghesi 12;
- 2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, codice fiscale 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli (NA) alla via Ponte della Maddalena n.55;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/16, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/17;

PER L'OTTEMPERANZA

alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

PREMESSO CHE

- La ricorrente, docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015, nell'ambito delle immissioni in ruolo previste dalla l. n. 107/2015 (c.d. "la buona scuola"), a causa della mobilità straordinaria, veniva assegnata in via definitiva all'ambito 0026 regione Lombardia in provincia di Rho (MI), presso l'Istituto Tecnico E. Mattei sito in via Padre Luigi Vaiani n.18.

- Ritenendo di aver subito un trattamento deteriore in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, in data 30.08.2017 depositava innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, un ricorso ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle Amministrazioni periferiche a disporre la sua movimentazione nella Provincia di Napoli, nell'ambito 19, già dall'anno scolastico 2016/2017.
- Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione, accoglieva la domanda giudiziale dell'avv. Giovanna Carotenuto, riconoscendo **"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella Provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/17; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall' a.s. 2016/17 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"**.
- Nell'attesa che la sentenza fosse messa in esecuzione ad opera degli Uffici scolastici preposti (più volte sollecitati), stante la decorrenza dei termini, per mero eccesso di zelo, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/20, richiamando ed allegando il provvedimento giudiziario.
- Resi noti gli esiti della mobilità interprovinciale, che vedevano insoddisfatta la domanda proposta, e nonostante la ricorrente avesse inoltrato reclamo agli U.s.p. di Napoli e di Milano, in data 25.06.2019, ella si vedeva confermata la titolarità nell'ambito territoriale di Milano.
- La ricorrente, pertanto, inoltrava sia la domanda di utilizzazione - pur non avendo i requisiti - facendo riferimento alla sentenza e indicando come preferenze le scuole del proprio

comune di residenza e di quelli limitrofi, sia la domanda di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per i posti di sostegno, in quanto in possesso dei requisiti necessari.

- In data 31.07.2019, con protocollo n. 7848, veniva pubblicato dall'Ufficio scolastico di Napoli l'elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie, in virtù del quale la ricorrente rinveniva la propria posizione sia nell'elenco delle utilizzazioni sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli e 4 ore presso l' I.S. Romanò di Napoli, sia sull'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno senza titolo presso l' I.S. Siani di Casalnuovo.
- Sempre in data 31.07.2019, con protocollo n. 7850, l'Ufficio scolastico di Napoli rettificava il suddetto elenco e la ricorrente risultava solo in utilizzo sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l' I.S. Rossini di Napoli (Bagnoli) e 4 ore presso l' I.S. Romanò (Miano).
- In data 11.09.2019, con protocollo n. 10038, l'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, comunicava che la ricorrente veniva assegnata all' I.S. "Europa" di Pomigliano d'Arco (NA) sul sostegno.

CONSIDERATO CHE

- La ricorrente provvedeva a notificare la suddetta **sentenza n. 5679/2018** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, sia al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in data 02.04.2019), sia all'Ufficio scolastico regionale per la Campania (in data 01.04.2019).
- Tale sentenza, non essendo stata impugnata, passava in giudicato.
- Nonostante il chiaro tenore letterale del provvedimento giudiziale, ad oggi, la Pubblica Amministrazione non ha provveduto a dare esatta esecuzione allo stesso.
- La ricorrente, infatti, risulta titolare della classe di concorso A046 presso l'I.T.C. Enrico Mattei dell'Ambito Territoriale Lombardia 0026 in provincia di Milano, mentre la sentenza a cui si chiede di ottemperare statuisce che "la ricorrente, con decorrenza dall' A.S. 2016/17, ha diritto ad essere trasferita nella Provincia di Napoli in uno degli ambiti come indicati nella domanda di mobilità per l' A.S. 2016/17".
- Ben cinque docenti, provenienti dalle G.M. del concorso 2012, meri idonei e con punteggio inferiore alla ricorrente, hanno occupato cinque cattedre per la classe di concorso A046 nell'ambito territoriale 19, lo stesso che la sig.ra Carotenuto indicava nella domanda di

mobilità per l'a.s. 2016/2017, risultando ingiustificatamente scavalcata dai colleghi e subendo un trattamento deteriore, in sede di mobilità, rispetto a quello riservato ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

- E' dunque riscontrata una irragionevole disparità di trattamento a scapito della ricorrente, tenendo conto che, a parità di condizioni, la sig.ra Luisa Stentardo (nata il 30.10.1973) ad esempio, otteneva dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania un provvedimento, in esecuzione di sentenza ad ella favorevole, integrativo dei trasferimenti pubblicati con dispositivo AOOUSPNA 3410 del 29.07.16 e ss.mm.ii.; esso disponeva che la sig.ra Stentardo venisse "*trasferita ai soli fini giuridici su posto comune AN scuola primaria della Provincia di Napoli (NAEE000VK8) e confermata in assegnazione provvisoria su posto di sostegno scuola dell'infanzia per il corrente anno scolastico come da provvedimento AOOUSPNA 8351 in data 8 agosto 2019*".
- Sussistono i presupposti di legge per chiedere ed ottenere l'ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, non esattamente eseguita dalla P.A.
- Secondo giurisprudenza, la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dell'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).
- La violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del Giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr. Consiglio Stato, IV, 1° aprile 2011, n. 2070; 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).
- La ricorrente, pertanto, è costretta a rivolgersi a codesto Ecc.mo T.A.R., affinché, in ottemperanza alla citata sentenza, così adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ordini alle resistenti di dare completa, esatta ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata dal Giudice del lavoro.

- Si chiede sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte delle intimato, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti in conseguenza della richiamata sentenza **n.5679/2018**.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R., ordinare al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** e all' **Ufficio scolastico Regionale per la Campania** di dare esatta ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 150,00.

ISTANZA di NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin d'ora, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione ad effettuare la notificazione dello stesso ai soli controinteressati per pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 e ss. c.p.c. / 52 c.p.a., secondo modi e termini di legge, con indicazione delle forme ritenute più opportune per portare gli atti a conoscenza dei destinatari.

ALLEGATI

Si allegano:

- 1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 (R.G. n. 18604/2017), munita di formula esecutiva in data 08.02.2019 e successivamente notificata;
- 2) copia della sentenza n. 5679/2018 con attestazione di passaggio in giudicato del 03.04.2019;
- 3) reclamo del 25.06.2019 inviato a mezzo p.e.c. agli U.s.p. di Napoli e di Milano;
- 4) elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7848;
- 5) elenco rettificato delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell' U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7850;

STUDIO LEGALE

Avv. LUIGI LAGIOIA

www.deiure.net

via Polveriera n.16, 80035 NOLA (NA) - telefax 0818863084 / cell. 3927119875

corso Umberto I n.75, 80138 NAPOLI - tel. 0815525434 / fax 081410970


- 6) comunicazione dell'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, dell'11.09.2019, protocollo n. 10038;
- 7) provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania AOOUSPNA del 7.11.2019 a favore della sig.ra Luisa Stentardo.

Nola, 21.01.2020

Avv. Luigi Lagioia

Publicato il 12/07/2021

N. 04804/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 471 del 2020, proposto da
Giovanna Carotenuto, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Lagioia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli,
domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;

nei confronti

Teresa Rizzo non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G.
18604/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente agisce nel presente giudizio per l'esatta ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

Espone che il Tribunale di Napoli, con la richiamata sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, accertava e riconosceva la illegittimità delle operazioni di mobilità per l'A.S. 2016/17. In particolare, il giudice accertava – secondo quanto riferito dalla ricorrente - che ben cinque docenti provenienti dalle graduatorie di merito formatesi nell'anno 2012, movimentati nella fase C, l'avevano scavalcata la nel trasferimento, in quanto ella era stata movimentata con la successiva fase D, proveniente dalle graduatorie di merito del 1999.

Il Tribunale adito, dunque, dichiarava la illegittimità delle varie fasi del procedimento di mobilità e – sempre secondo la ricostruzione di parte ricorrente - accertava che cinque docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (22 punti il punteggio dell'epoca della ricorrente) avevano ottenuto il trasferimento nell'ambito 19, pertanto, condannava il MIUR al trasferimento della ricorrente, con decorrenza dall'A.S. 2016/17, nell'ambito 19 ove quell'anno vi erano 5 cattedre ed una di esse doveva essere alla stessa assegnata.

Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.

In vista dell'odierna udienza, la ricorrente ha presentato note di udienza nelle quali

ha fatto presente che, poiché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza notificatagli, la ricorrente aveva presentato domanda di mobilità, per l'A.S. 2019/2020, senza ottenere alcun trasferimento.

Dopo numerosi solleciti, l'U.S.P. di Napoli, con decreto del 30.07.2019 trasferiva la ricorrente in sovrannumero nella Provincia di Napoli, con decorrenza dall'01.09.2019, riportando erroneamente nella motivazione che il trasferimento avveniva "in esecuzione della sentenza" per la cui esecuzione oggi si agisce. Infatti, quel trasferimento era stato invece effettuato in esecuzione di una domanda di mobilità.

La ricorrente, essendo sovrannumeraria relativamente all'A.S. 2020/21, presentava domanda di trasferimento; veniva, pertanto, trasferita ad Ischia.

Relativamente all'anno scolastico in corso, non avendo l'U.S.P. ancora ottemperato alla sentenza, la ricorrente presentava domanda di trasferimento, ottenendo una cattedra esterna, così articolata: 9 ore all'I.S.I.S. Europa di Pomigliano d'Arco e 9 ore al Liceo Munari di Acerra (tanto è emerso dal "bollettino mobilità" pubblicato in data 07.06.2021).

La ricorrente ha inoltre riferito che anche per l'anno scolastico in corso, il Ministero e gli uffici periferici avrebbero potuto dare corretta esecuzione alla sentenza, atteso che all'I.S.I.S. Europa vi era la disponibilità di una cattedra intera, assegnata, tuttavia, ad un'altra docente.

Tanto premesso, la ricorrente ha insistito perché il TAR ordini alle amministrazioni resistenti di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento, chiedendo l'attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Occorre in via preliminare chiarire che l'odierna controversia non attiene alla esecuzione dell'ordine di trasferimento della ricorrente presso l'Ambito 19,

contenuto nella sentenza in epigrafe, in quanto nel corpo del ricorso la ricorrente stessa dà atto del fatto che tale trasferimento è già stato effettuato in data 2019, quanto alla questione della assegnazione definitiva di una cattedra alla ricorrente, essendo ella al momento soprannumeraria.

Ed infatti, il decreto di trasferimento del 30.7.2019, che espressamente dichiara di aver disposto il trasferimento della ricorrente in esecuzione della sentenza n. 5679/2918, ha previsto il trasferimento presso la Provincia di Napoli, ambito A019, ora A046, in soprannumero.

Con riferimento alla questione della assegnazione della cattedra, la sentenza ha affermato che il trasferimento doveva avvenire: *“fatta salva l’assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da questo Tribunale con provvedimento del 2.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest’ultimo convalidato dall’USP per l’A.S. 2016/17), presso un ambito all’interno della stessa, con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017.”*

In particolare, nella motivazione della sentenza è stato solo genericamente accertato che *“nella graduatoria dei trasferiti nell’ambito rientrante nella provincia di Napoli vi sono docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente”*, ma non sono stati individuati i soggetti controinteressati né indicato il numero dei docenti con punteggio inferiore alla ricorrente, come invece ha sostenuto la ricorrente.

Dunque, non risulta che sia stata effettivamente disposta dalla sentenza l’assegnazione di una cattedra in via definitiva alla ricorrente.

La sentenza si è, infatti, limitata ad affermare l’obbligo dell’amministrazione di rivedere l’attribuzione del punteggio assegnatole, lasciando ad essa piena discrezionalità sul punto, tanto è vero che non è stato definitivamente accertato se il punteggio spettante alla ricorrente fosse 22 o 16 punti.

In tale quadro, non sussiste un'inottemperanza dell'amministrazione né, pertanto, si ravvisa la violazione di alcun obbligo di esatta esecuzione della pronuncia.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese possono essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 16 e 30 giugno 2021, in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art.136, comma 2 – ter c.p.a., il sottoscritto avvocato Luigi Lagioia (c.f. LGALGU78P30F839H), difensore della sig.ra Carotenuto Giovanna, nata a Napoli il 27.11.1965 (c.f. CRTGNN65S67F839W)

attesta che la presente copia informatica della sentenza n.04804/2021 (pubblicata il 12.07.2021)

emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sezione seconda,

è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso R.G. 00471/2020 TAR Napoli, Sezione Seconda.

f.to digitalmente

Avv. Luigi Lagioia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio

Alla udienza del 19/09/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18604/2017 R.G. promossa da:

TRA

Giovanna CAROTENUTO, rappresentata e difesa dall'avv Liberato Francesco De Falco

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

nonchè

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, (C.F. 80039860632) in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in via Ponte della Maddalena, 55

NONCHE'

NEI CONFRONTI DI TUTTI i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del Concorso 2012 PER LA REGIONE CAMPANIA, assunti nell'as2015/16 , che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s.201617

FATTO E DIRITTO

la ricorrente, docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015 a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n. 107\2015 (cd "La Buona Scuola") per la scuola secondaria di II Grado su posto comune per la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche), reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico - 1998/99 - per titoli ed esami conseguito con esito favorevole, esoneva di essere stata immessa in ruolo per l'anno scolastico 2015\20216 presso l'Istituto Tecnico Commerciale" BAGGI" in



Sassuolo (MO) ove superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo;

esponeva altresì che, per l'anno scolastico 2016\2017 a seguito della mobilità straordinaria, cui era stata costretta a partecipare, era stata assegnata, in via definitiva all'ambito 0026 regione Lombardia presso la provincia di RHO. Deduceva che le era stato attribuito il punteggio, valido ai fini della mobilità nazionale, di 16 punti oltre al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di punti 6 (doc. n. 3), quest'ultimo valevole solo nel comune di Pomigliano d'Arco - Ambito 0019 - mentre alcun punteggio le veniva attribuito per l'anno di servizio prestato nelle scuole paritarie; esponeva che con ordinanza non reclamata, n. 19897\2017 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro le veniva riconosciuto il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'anno scolastico 2014\2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione alla stessa di ulteriori punti sei; Chiedeva pertanto, previa declaratoria di nullità, ovvero previa annullamento o disapplicazione in parte qua del c.c.n.i. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti,, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentato, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l' A.S. 2016\17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; in subordine, accertare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado (A046) per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate; condannarsi le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità

Parte ricorrente ricostruisce le novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In virtù di tale ripartizione, espone di essere stata inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 26 novembre 2015.

Successivamente con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la



procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito ed i figli; 2) indicando le preferenze territoriali, nei limiti dei 100 ambiti territoriali consentiti. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 16 punti ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge. In realtà, tenendo conto del provvedimento del 02.10.2017, reso dal Tribunale di Napoli, che riconosceva alla ricorrente sei punti per aver svolto un anno di servizio presso un istituto scolastico paritario, i punti sarebbero dovuti essere 22 anziché 16, oltre gli ulteriori sei punti per il ricongiungimento al coniuge valevoli solo nel comune di residenza cioè Pomigliano d'Arco – A.T. 0019

In data 31.08.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria che "per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Lombardia Ambito 0026, classe di concorso: A019 – Discipline giuridiche ed economiche".

La ricorrente deduce che tale Ambito Territoriale non era stato indicato fra le sue preferenze, né rispetta, in alcun modo, le tabelle di vicinorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti.

Anche per l'anno 2018\2019 la ricorrente ha partecipato alla mobilità così come predisposta dal MIUR ed ancora una volta la ricorrente risulta assegnata, all'ambito territoriale Lombardia 0026.

La domanda va accolta .

"La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015\2016 da G.A.E., lamenta un trattamento peggiore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012. Ella , che sia entrata in fase 0, sia che sia entrata in fase C, è stata assunta da G.A.E. ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli assunti da G.A.E."

Tale preferenza non sembra sorretta da una fonte primaria , ma anzi sembra inserirsi in un contesto di parificazione a livello normativo

. Con la Legge 107 del 2015 veniva statuito che il personale ex comma 96, lett. b), L- 107\15, assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il Legislatore avesse inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi"). Il Legislatore, cioè, non si è riferito solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse



voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

"La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che "Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

(...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n.105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria. Gli appartenenti alla categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, ed, anzi escludono che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b). Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1



della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: "sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

La domanda va quindi accolta, risultando possibile nel senso sovradescritto il sindacato giurisdizionale del CCNL e dell' O.M. In fatto, si osserva inoltre che nella graduatoria dei trasferiti nell' ambito rientrante nella provincia di Napoli , vi sono dei docenti con punteggio complessivo inferiore alla ricorrente.

La controvertibilità delle questioni trattate impone l' integrale compensazione delle spese di lite

PQM

dichiara il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l' A.S. 2016\17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017; Condanna, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità

Spese compensate

Così deciso in data 19/09/2018.

il Giudice

Dott. Maria Lucantonio

